

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1706

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORATTINI, VACCARI, MARINO, ANDREA ROSSI

Disposizioni in materia di coltivazione e lavorazione del bambù

Presentata il 13 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il bambù identifica un gruppo di piante erbacee legnose nella famiglia delle erbe *Poaceae*, dalle molteplici proprietà.

Denominata « *green steel* » per la sua resistenza assimilabile all'acciaio, il bambù è una delle piante più utilizzate in Oriente e in pieno sviluppo anche in Centro e Sud America, dove è diffusa con specie autoctone.

Di crescita rapida, è presente con circa 70 generi e 1.500 specie, attestate nei vari continenti, dai climi caldi a quelli più freddi, tanto da essere presente anche sul nostro continente prima delle glaciazioni.

In Europa il bambù è stato introdotto verso la fine del 1700: in Italia, i primi esemplari sono documentati all'inizio del 1800 nell'orto botanico di Pisa e poi in quello di Padova.

Sono attestate in tutto il territorio italiano circa 6 specie risalenti a quel periodo.

Per effetto delle importazioni, attualmente le specie presenti sono 200: i generi più comuni sul territorio italiano sono *Phyllostachys*, *Sasa*, *Sasaella*, *Pleioblastus*, *Indocalamus*, *Pseudosasa*, *Chimonobambusa*, *Sinocalamus*, *Bambusa*, *Dendrocalamu* e altri.

Alcune specie hanno culmo legnoso, altre erbaceo; alcune sono adatte ai climi freddi (anche -20° *celsius*), e altre a climi tropicali e sub tropicali.

Queste graminacee si distinguono anche per l'apparato rizomatoso (le radici) che in alcune specie hanno la caratteristica di espandersi sul terreno, e per questo sono dette « invadenti » (le specie monopodiali), e altre che non hanno questa caratteristica, ma crescono come cespugli (le specie simpodiali e anfipodiali).

Il contenimento delle prime è di facile soluzione con la realizzazione di fossi o barriere antirizoma.

È principalmente per questo motivo che queste graminacee sono state inserite negli elenchi europei delle piante da tenere « sotto controllo ».

La coltivazione di queste piante avviene quasi sempre per via agamica in quanto è difficile reperire i semi a causa dei periodi estremamente lunghi di fioritura.

Il seme è simile a quello del grano e ha una germinabilità molto breve, alcuni mesi.

In Italia non si conoscono, né sono stati documentati, casi di colonizzazioni spontanee da fioriture di bambù sin da quando è stato introdotto negli ultimi due secoli.

Il *Phy. Edulis* è attualmente la specie più coltivata, destinata all'impiego *food* e *no food*.

Il bambù appartiene alla famiglia delle graminacee, di cui fanno parte anche il grano, il mais e il riso, con fioriture a cadenze molto distanti negli anni, sino a cicli di 70-120 anni.

Nei bambù della stessa specie e clone, la fioritura avviene contemporaneamente in tutto il mondo, indipendentemente dalla stagione. Terminata la fioritura, che dura anche tre anni, l'intero bambusetto muore.

I bambù sono utilizzati da circa i 2/3 della popolazione mondiale come materiale da costruzione e per la produzione di cibo, carta, tessuti, oli ed estratti vari, carbone, strumenti musicali, bevande e altro ancora.

Il bambù cresce con successo in aree degradate e dismesse ed è quindi particolarmente indicato per opere di bonifica e miglioramento ambientale. Data la sua velocità di crescita, si qualifica come pianta alternativa al taglio e al consumo dei legni delle foreste, soprattutto quelli di provenienza tropicale.

In Italia queste piante potrebbero trovare un ottimo impiego e sinergie nell'industria del legno.

Essendo una pianta sempreverde, rappresenta una preziosa risorsa per il sequestro del CO₂ e la produzione di ossigeno, superiore del 35 per cento rispetto agli alberi.

È in grado di migliorare la qualità del suolo prevenendo il rischio di erosione e di

cedimento e consolidando il terreno grazie alla fitta rete di rizomi.

Contribuisce altresì a rimuovere gli agenti tossici del terreno e a prevenirne l'eccessivo drenaggio, mantenendo alto il livello dell'acqua grazie alla costante azione di trasferimento delle risorse dal suolo alle parti verdi della pianta.

Il bambù non necessita di pesticidi né di fertilizzanti chimici, contribuendo a generare un ambiente naturale. Tra i culmi di bambù si crea un microclima fresco e umido, che favorisce la presenza di microfauna e di numerose specie di uccelli. Il bambù è inoltre utilizzato come foraggio per animali.

L'Italia, per la sua posizione geografica, per le caratteristiche climatiche e per la presenza diffusa di piccole e medie strutture agricole o di impresa, è sicuramente una delle regioni favorite, in ambito europeo, per lo sviluppo di una filiera completa del bambù.

Le coltivazioni di bambù possono essere modulate e diversificate in base alle specie prodotte, alle condizioni ambientali e pedologiche e in funzione degli utilizzi, che possono essere, molto schematicamente, così riassunti:

pianta decorativa, rigenerativa e consolidante: in giardini, parchi e in ambito urbano (terrazze, balconi, divisori verdi, siepe cattura polveri sottili); nel recupero e nella riconversione delle discariche urbane dismesse e di terreni inquinati; consolidante dei terreni a rischio di frane superficiali; per contenere gli effetti delle piogge torrenziali ed evitare ruscellamenti che compromettano i terreni declivi;

legname: per pannelli multistrati di pregio (pavimenti, rivestimenti, mobili, artigianato e altro), usi costruttivi strutturali (lamellari, travi e altro), per oggettistica di uso comune, bioarchitettura e altro;

fibra: impiego tessile (abiti e indumenti di tipo biologico, anallergici e altro); per applicazioni tecniche (tessuti per uso industriale, con altre fibre-compositi, per applicazioni in campo aeronautico, automotive, medico e altro); *green plastic*;

alimentare: germogli commestibili, foglie, estratti, tè verde, foraggio animale (le foglie hanno proprietà batterio-statiche, riducendo l'uso dei prodotti antibiotici negli allevamenti) e altro;

cosmetico: estratti flavonici per prodotti di uso comune (dentifrici, creme e altro e integratori per bevande biologiche);

biomassa: produzione di energia, pirogassificazione, cippati e pellettati, etanolo, oli e altro. Una piantagione di bambù può integrare e chiudere il ciclo dei biodigestori (lo scarto di questi diventa ottimo concime per la piantagione);

carbone: per uso umano (depuratore, aceto e altro), industriale e agricolo (amendante e concime);

carta: ottima fibra medio-lunga, più volte riciclabile, carta resistente e di qualità (in India quasi tutta la carta è prodotta partendo dai bambù).

Ulteriore prerogativa delle coltivazioni è quella di ottenere linee di certificazione che incrementino il valore del prodotto, come: marchio FSC o analogo (foreste coltivate in modo consapevole e responsabile), coltivazioni biologiche, varie altre linee di certificazioni europee (soprattutto per l'*export* europeo e verso il Nord America). Molto interessanti, per un'ulteriore possibilità di reddito a beneficio dei coltivatori, sono i crediti di carbonio, per ora vendibili

su mercato libero, ma sicuramente obbligatori a breve.

Sul mercato internazionale, i prodotti italiani realizzati con il bambù potrebbero acquisire un ulteriore valore aggiunto grazie all'assegnazione del marchio *made in Italy*, sinonimo in tutto il mondo di qualità, stile e *design*. In conclusione, il bambù è una pianta che si presta a una moltitudine di usi, coerenti con le prerogative dell'economia circolare.

L'Italia ha una posizione geografica e caratteristiche climatiche che ne favoriscono la coltura, dal nord al sud. L'agricoltura italiana sta vivendo una profonda crisi, accelerata dai cambiamenti climatici, dalle emergenze internazionali e dalla concorrenza di grandi potenze che regolano le dinamiche dell'*import-export* dei prodotti agricoli.

La valorizzazione di nuove filiere rappresenta una necessità e un'opportunità, determinata dalla possibilità, come nel caso del bambù, di sostenere lo sviluppo di prodotti di qualità, *green*, biologici e *made in Italy*.

Incentivare la filiera del bambù a livello nazionale significa creare un nuovo modello di economia circolare, nel quale tutti i soggetti potranno operare con opportunità di profitto sostenibile, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro diretti e dell'indotto e promuovendo la qualità ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il sostegno e per la promozione della coltivazione e della lavorazione del bambù in Italia e, in particolare, del genere *Phyllostachys* quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura e da impiegare in luogo di colture eccedentarie e da rotazione.

2. Il sostegno e la promozione delle specie di bambù di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di bambù;

c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bioedilizia.

Art. 2.

(Coltivazione del bambù)

1. Per la coltivazione delle specie del genere di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, non è necessaria alcuna autorizzazione, permesso o nulla osta, comunque denominati.

2. La coltivazione di cui al comma 1 è destinata a ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

- b) semilavorati, quali fibre;
- c) materiali e prodotti utili per la bioedilizia;
- d) materiali finalizzati alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- e) prodotti dedicati alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- f) prodotti destinati al florovivaismo;
- g) germogli destinati all'alimentazione umana;
- h) biomassa da utilizzare nei settori delle agroenergie, agroindustriale e agroalimentare.

Art. 3.

(Obblighi)

1. Il coltivatore ha l'obbligo di conservare la documentazione inerente all'acquisto delle piante e delle sementi delle specie del genere di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, per un periodo non inferiore a dodici mesi.

2. È fatto obbligo ai coltivatori di bambù di effettuare lavorazioni periodiche di manutenzione, atte al contenimento della diffusione dei rizomi in particolare delle specie monopodiali.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1 anche con riferimento agli obblighi dei proprietari dei fondi confinanti con fondi non coltivati a bambù.

Art. 4.

(Controlli)

1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari

controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni delle specie del genere di bambù di cui all'articolo 1, comma 1.

2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti a campione secondo la percentuale annua stabilita dalla vigente normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 5.

(Incentivi alla produzione, alla trasformazione e alla ricerca)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 400.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di coltivazione e di lavorazione delle specie del genere di bambù di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo per la coltivazione e la lavorazione delle specie del genere di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzati prioritariamente all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione di tutta la filiera circolare.

Art. 6.

(Produzione di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale)

1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e

l'innovazione dell'agricoltura, anche mediante la stipulazione di protocolli o di convenzioni con le associazioni culturali e con i consorzi dedicati specificamente alla coltivazione o alla lavorazione delle specie del genere di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, possono riprodurre per un anno le piante e le sementi acquistate certificate nell'anno precedente, utilizzandole per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 7.

(Sistema di qualità alimentare)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla lavorazione delle specie del genere di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



19PDL0076180